

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Generalfin s.a.s. /Terra S.p.A. / Vodafone Italia S.p.A.**

Presenti:

<b>SANDRO VANNINI</b>	<i>Presidente</i>
<b>GIANCARLO MAGNI</b>	<i>Vice Presidente</i>
<b>RENATO BURIGANA</b>	<i>Componente</i>
<b>LETIZIA SALVESTRINI</b>	<i>Componente</i>
<b>MAURIZIO ZINGONI</b>	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Sandro Vannini**

Segretario: **Luciano Moretti** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato della redazione del presente atto*

**II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI**

**VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

**VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

**VISTO** l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

**VISTA** la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, comma 1, lett. e);

**VISTA** la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "*Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** Delibera Agcom n. 274/07/CONS "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** Delibera Agcom n. 41/09/CIR "Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa";

**VISTA** la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori*";

**VISTA** la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "*Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*";

**VISTA** l'istanza n. 289 del 9 settembre 2015 con cui la società Generalfin s.a.s. chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con le società Terra S.p.A. (di seguito, per brevità, Terra) e Vodafone Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, Vodafone) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A;

**ESAMINATI** gli atti del procedimento;

**CONSIDERATO** quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante.**

La società istante titolare di un contratto *business* sulle utenze n. 0575 28051, n. 0575 28052 e n. 0575 21165 con la società Terra lamenta, a seguito di migrazione, la mancata ricezione delle chiamate in entrata, provenienti da numerazioni Vodafone e Poste Mobili S.p.A.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- in data 8 maggio 2014 si perfezionava la migrazione delle utenze n. 0575 28051, n. 0575 28052 e n. 0575 21165 da Vodafone a Terra; a partire da tale data constatava che le numerazioni *de quibus* risultavano irraggiungibili per tutte le chiamate in entrata da parte di utenti di telefonia mobile Vodafone e Poste Mobili S.p.A.; i chiamanti ricevevano un messaggio di Vodafone di numerazione non attiva;

- sollecitava più volte l'operatore Terra per una risoluzione del disservizio, che veniva risolto, salvo una risoluzione temporanea del problema, definitivamente solo in data 9 aprile 2015;

In data 8 luglio 2015 la parte istante esperiva nei confronti degli operatori Terra e Vodafone tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso nei confronti di Vodafone per mancato accordo e nei confronti dell'operatore Terra per mancata comparizione.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto l'“*indennizzo a ristoro dei danni e disagi subiti a termine di legge*”.

### **2. La posizione dell'operatore Vodafone.**

La società Vodafone, in data 1° ottobre 2015, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, nella quale ha preliminarmente precisato “*come, nell'ambito della presente procedura, non possa ovviamente trovare alcun riscontro la richiesta di risarcimento: difatti, in base a quanto statuito dall'art. 19, comma 4, della delibera 173/07/CONS, l'Autorità adita, laddove ritenga fondata la domanda presentata dall'utente, potrebbe imporre alla Compagnia telefonica, al massimo, il versamento di rimborsi ed indennizzi calcolati in base alle Carte del Cliente predisposte dagli stessi Operatori, senza poter procedere con la liquidazione di ciò che corrisponde al risarcimento del danno. Tale operazione spetterà, eventualmente, all'Autorità Giudiziaria, alla quale la potrà, laddove riesca a dimostrare l'esistenza di un maggior danno - così come indicato dal comma 5 dell'art. 19 richiamato - il nesso di causalità che lo lega con la condotta tenuta dalla Compagnia e una condotta quantomeno colposa di quest'ultima, rivolgere la propria domanda di ristoro*”.

Nel merito l'operatore Vodafone ha evidenziato che:

- “*non risultano nei gestionali segnalazioni specifiche relative alla problematica lamentata dall'utente nel GUI4 289/15*”;

-“*il tutto risulterebbe già gestito con Verbale Corecom Toscana del 09/06/14 n. 2066/14 con rimborso di Euro 1.500,00 e storno insoluti pari ad Euro 2.749,37*”.

### **3. La posizione dell'operatore Terra.**

La società Terra, in data 8 ottobre 2015, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, copia delle e-mail intercorse tra l'operatore Terra e l'operatore Vodafone, evidenziando “*senza ombra di dubbio che le responsabilità dei disservizi sono di Vodafone e non di Terra*”.

Da tale carteggio emerge una prima segnalazione del 19 maggio 2014 dell'operatore Terra all'operatore Vodafone (all'indirizzo fase2.segnalazioni@mail.vodafone.it) per chiedere a detto operatore di "instradare le numerazioni correttamente", atteso che, pur essendosi perfezionato il passaggio delle numerazioni n. 0575 28051, n. 0575 28052 e n. 0575 21165 a Terra, il cliente non riusciva "a ricevere le chiamate da rete mobile Vodafone".

In data 20 maggio 2014 Vodafone risponde che era "in corso la bonifica" che si sarebbe conclusa entro le 11.30 della medesima giornata; in data 21 maggio 2014 l'operatore Terra sollecitava la risoluzione del disservizio. Il 21 maggio 2014 Vodafone confermava di aver avviato nuovamente il processo e che si era concluso positivamente.

In data 11 febbraio 2015 l'operatore Terra inviava una nuova richiesta di intervento a Vodafone, atteso che l'utente aveva manifestato il ripresentarsi del disservizio; a detta segnalazione l'operatore Vodafone rispondeva di aver "deconfigurato nuovamente le numerazioni"; solo in data 9 aprile 2015, a seguito di sollecito, inviato dall'operatore Terra con e-mail in pari data, Vodafone risolveva il disservizio.

#### **4. La replica dell'istante.**

In data 19 ottobre 2015, nel rispetto dei termini procedurali l'istante ha prodotto una propria memoria di replica con allegata documentazione con la quale, ha precisato che

- "in seguito al passaggio dall'operatore telefonico Vodafone all'operatore telefonico Terra S.p.A. (cfr. all. 5 al formulario GUI4), dal 08/05/2014 al 09/04/2015, la società ricorrente non riusciva più a ricevere alcuna telefonata dai clienti Vodafone e Poste Mobile (cfr. all. 6 al formulario GUI4). L'assistenza tecnica di Terra S.p.A. più volte sollecitata si metteva in contatto con l'assistenza tecnica Vodafone la quale interveniva con deconfigurazioni ed altri interventi che però avevano l'effetto di risolvere il problema solo temporaneamente (cfr. all. 4 al formulario GUI4). Ciò ha provocato un grave danno all'immagine, perdita di clienti e attivazioni di nuovi finanziamenti come dimostra la differenza tra la documentazione contabile allegata (cfr. all. 3 al formulario GUI4)".

1) Nei confronti dell'operatore Vodafone, la parte istante ha replicato che:

- "priva di assoluto riscontro probatorio ed infondata è l'affermazione avversaria "Nel merito non risultano nei gestionali segnalazioni specifiche relative alla problematica lamentata dall'utente nel GUI4 289/15". Il fatto che non risultino nei gestionali segnalazioni specifiche relative alla problematica lamentata è se mai un aggravante e non certo un'esimente. Ad ogni modo si contesta la circostanza in toto in quanto non corrispondente al vero come dimostra inoppugnabilmente la documentazione allegata sia in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione sia di definizione della controversia con particolare riferimento alle e-mail scambiate tra il servizio di assistenza tecnica Terra e Vodafone (allegati da pag. 7 e ss.)".

- "non corrispondente al vero ed unicamente volta a generare confusione nell'Autorità adita è anche la capziosa affermazione avversaria che: "Il tutto risulterebbe già gestito con Verbale Corecom Toscana del 09/06/14 n. 2066/14 con rimborso di Euro 1.500,00 e storno insoluti pari ad Euro 2.749,37". Come dimostra con certezza la documentazione che si allega alla presente emerge *ictu oculi* che l'indennizzo e la richiesta di quel procedimento sono del tutto diverse da quella attualmente lamentata (all. 1). È lapalissiano quindi che il verbale di conciliazione del Corecom Toscana del 09/06/2014 n. 2066/14 riguarda altra diversa problematica intercorsa tra la ricorrente e Vodafone che nulla ha a che vedere con la presente controversia".

2) nei confronti dell'operatore Terra ha evidenziato quanto segue:

- "Assolutamente incomprensibile, indimostrata e apodittica è la dichiarazione di Terra S.p.A. effettuata sia in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione e reiterata in sede di definizione della controversia: "(...) le responsabilità dei disservizi sono di Vodafone e non di Terra". In realtà il carteggio trasmesso da Terra S.p.A. non esonera assolutamente la stessa dalla responsabilità per le

*problematiche lamentate. In realtà gli interventi eseguiti e documentati dimostrano che anche Terra S.p.a. è corresponsabile dei disservizi relativi al fatto che le numerazioni Vodafone non riuscissero più a contattare la ricorrente con grave danno sia in termine di Clienti persi e pratiche di finanziamento non attivate, sia di danno all'immagine della società che risultava irraggiungibile come più volte segnalato dai suoi clienti (cfr. all. 6 al formulario GU14). Pertanto, anche nei confronti di Terra S.p.A., l'istanza non potrà che essere accolta e si insiste nelle prese conclusioni”.*

Infine la parte istante ha ribadito la propria richiesta di “*corresponsione di adeguato indennizzo che tenga conto del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione e con particolare riferimento alla lunga durata dei disservizi lamentati con rimborso ex art. 19 comma 6 delibera n. 173/07/CONS*”.

## **5. Motivazione della decisione.**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In via preliminare si osserva che:

- l'eccezione promossa dall'operatore Vodafone nelle memorie autorizzate, in merito all'esistenza di un verbale di accordo redatto in data 9 giugno 2014 relativamente all'UG 2066/14, asseritamente sulle medesime circostanze di fatto, non è meritevole di accoglimento in quanto trattasi di contenziosi aventi oggetti diversi. Infatti l'istanza introduttiva del procedimento di conciliazione UG 2066/14 ha avuto ad oggetto eventi precedenti al passaggio all'operatore Terra;

- con riferimento alla domanda dell'istante volta ad ottenere l'“*indennizzo a ristoro dei danni e disagi subiti a termine di legge*”, si rileva che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Esclusa pertanto ogni pronuncia risarcitoria, la domanda *de qua* dovrà essere interpretata, in questa sede, correttamente interpretata, in base al criterio di efficienza e ragionevolezza dell'azione amministrativa di cui al III.1.3. delle Linee guida (approvate con la delibera Agcom n. 276/13/CONS), unicamente quale richiesta di condanna del gestore al pagamento di un indennizzo in relazione agli inadempimenti che venissero accertati.

Ciò premesso, occorre valutare se, in base alla normativa di settore, alle Condizioni generali di contratto e alla Carta dei servizi, vi sia stato da parte dagli operatori coinvolti un inadempimento contrattuale in relazione al lamentato disservizio riscontrato dalla parte istante in merito alla mancata ricezione delle chiamate in entrata da parte delle numerazioni Vodafone e Poste Mobili S.p.A..

Nel merito:

Sul malfunzionamento parziale delle utenze n. 0575 28051, n. 0575 28052 e n. 0575 21165.

La società istante ha dedotto, a far data 8 maggio 2014, da quando cioè si perfezionava la migrazione delle utenze *de quibus* dall'operatore Vodafone all'operatore Terra, il malfunzionamento parziale del servizio voce, attesa la mancata ricezione delle chiamate in entrata provenienti da numerazioni Vodafone e Poste Mobile S.p.A.; il disservizio, risolto solo temporaneamente, trovava una soluzione definitiva solo in data 9 aprile 2015.

Di contro:

- l'operatore Terra, ricevute le segnalazioni dell'utente, ha rappresentato di aver segnalato all'operatore di provenienza (Vodafone) il disservizio riscontrato dall'utente, chiedendo a quest'ultimo gestore di *"instradare correttamente le chiamate"* per permettere la corretta ricezione delle chiamate provenienti da numerazioni Vodafone e Poste Mobile S.p.A.;
- l'operatore Vodafone ha dichiarato che *"non risultano nei gestionali segnalazioni specifiche relative alla problematica lamentata dall'utente nel GU14 289/15"*; ha eccepito, altresì, che *"il tutto risulterebbe già gestito con Verbale Corecom Toscana del 09/06/14 n. 2066/14 con rimborso di Euro 1.500,00 e storno insoluti pari ad Euro 2.749,37"*.

La richiesta della società istante è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito specificati.

In via generale, conformemente all'orientamento più volte espresso dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si rileva che, poiché gli operatori devono fornire, anche sotto il profilo temporale, i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente e normativamente previsto (v. art. 3, comma 4, delibera n. 179/03/CSP), qualora l'utente lamenti l'arbitraria disattivazione dei servizi oggetto di contratto di fornitura o il ritardo rispetto alla richiesta di rientrare nella disponibilità di detti servizi, l'operatore, o gli operatori, per escludere la propria responsabilità devono dimostrare che i fatti oggetto di doglianza sono stati determinati da circostanze non imputabili all'operatore stesso ovvero da problematiche tecniche non causate da colpa del medesimo. In tutti i casi contrari, l'utente deve essere, innanzitutto manlevato dalle conseguenze economiche derivate dalla disattivazione del servizio; ha inoltre diritto ad un indennizzo per ogni giorno di disservizio, da calcolare dal giorno della disattivazione sino al ripristino della precedente configurazione.

Inoltre si deve rammentare quanto disposto dalla normativa di settore relativa alle procedure di migrazione, quale la Delibera Agcom n. 274/07/CONS, che prevede, tra le altre cose, all'art.19, la procedura per la cessazione dei servizi di accesso ed in particolare al comma 7, che *"entro la data di cessazione l'operatore notificato invia la notifica di espletamento per consentire all'operatore concorrente di effettuare sui propri sistemi la deconfigurazione del cliente e completare il rilascio della risorsa"*.

Sul punto si evidenzia che ove la deconfigurazione non avvenga la risorsa telefonica resta "segnata" dai dati del precedente gestore e, quindi, parzialmente limitata nella sua funzionalità.

Nel caso in esame, analizzando le singole condotte dei due operatori coinvolti nella controversia, si osserva che:

- 1) in data 8 maggio 2014 si perfezionava la migrazione delle utenze *de quibus*, dato questo non contestato né dall'operatore *donating* Vodafone, né dall'operatore *recipient* Terra;
- 2) l'operatore Terra ha fornito la prova atta ad esonerarsi dalla responsabilità del disservizio parziale lamentato dall'utente, poiché ricevuta la segnalazione dell'utente, non potendo intervenire direttamente sugli impianti di Vodafone, inviava una prima segnalazione in data 19 maggio 2014 all'operatore Vodafone all'indirizzo [fase2.segnalazioni@mail.vodafone.it](mailto:fase2.segnalazioni@mail.vodafone.it) per chiedere a detto operatore di *"instradare le numerazioni correttamente"* e di intervenire per eseguire la deconfigurazione; lo stesso con riferimento al successivo periodo di disservizio quando in data 11 febbraio 2015 l'operatore Terra ha inviato una comunicazione via e-mail all'operatore Vodafone con la quale ha richiesto un nuovo intervento per la soluzione del problema;
- 3) l'operatore Vodafone nulla ha dedotto in merito al disservizio lamentato dalla società istante.

Alla luce di quanto sopra esposto, nulla può essere rimproverato all'operatore *recipient* Terra che, non potendo certo intervenire su apparati altrui, si è adoperato affinché il disservizio venisse ripristinato

quanto prima; la causazione del parziale malfunzionamento e il ritardo nella risoluzione sono, pertanto, riferibili in via esclusiva all'operatore *donating* Vodafone (*ex multis* Delibera Corecom Lazio n. 71/13/CRL, Determinazione Corecom Lombardia n. 5/14 e Determinazione Corecom Marche n. 3/16).

Con riferimento al periodo indennizzabile, all'esito delle risultanze istruttorie, si rileva che il disservizio che ha interessato le utenze *de quibus* deve essere circoscritto ai periodi 8 – 21 maggio 2014 e 11 febbraio – 9 aprile 2015, diversamente da quanto asserito dalla società istante nella descrizione dei fatti presente nel formulario GU14 ove lamenta un disservizio protrattasi nel periodo 8 maggio 2014 - 9 aprile 2015.

Dalla lettura dello scambio delle e-mail tra l'operatore Terra e Vodafone si evince che il disservizio non si è protratto continuativamente; tale circostanza risulta anche dalla lettura della memoria di replica dell'istante (pagina 1 e 2) nella quale ha evidenziato che *"l'assistenza tecnica di Terra S.p.A. più volte sollecitata si metteva in contatto con l'assistenza tecnica Vodafone la quale interveniva con deconfigurazioni ed altri interventi che però avevano l'effetto di risolvere il problema solo temporaneamente"*, con ciò implicitamente riconoscendo un periodo di disservizio più breve. Sul punto si rileva, altresì, che, in atti, non risulta alcun tracciamento e/o reclamo scritto da parte della società istante riferito al periodo 22 maggio 2014 – 10 febbraio 2015.

Ciò premesso, per quanto concerne l'individuazione dei due intervalli temporali di riferimento in base ai quali effettuare il calcolo dell'indennizzo, si individua:

- un primo periodo di disservizio con *dies a quo* individuato nel giorno 8 maggio 2014 (data dell'inizio del disservizio, incontestata dalle parti) e il *dies ad quem* nella data del 20 maggio 2014 (corrispondente al giorno antecedente alla risoluzione del primo disservizio);
- un secondo periodo con *dies a quo* individuato nel giorno 11 febbraio 2015 (data dell'inizio del ripresentarsi del disservizio, incontestata dalle parti) e il *dies ad quem* nella data del 9 aprile 2015 (corrispondente al giorno antecedente alla definitiva risoluzione del disservizio).

Per il calcolo dell'indennizzo si richiama quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 5, comma 2, e 12, comma 2, del Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS, che prevede, *"Nel caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio che non comporti la completa interruzione del servizio, o di mancato rispetto degli standard qualitativi stabiliti nella carta dei servizi di ciascun operatore, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad euro 2,50 per ogni giorno di malfunzionamento"*, da computarsi in misura del doppio, ossia euro 5,00, in quanto trattasi di utenza "affari".

Pertanto l'indennizzo da riconoscere all'istante è pari all'importo di euro 1.065,00 (euro 5,00 *pro die* per 71 giorni di disservizio per tre utenze).

Si ritiene, infine, equo e proporzionale liquidare a favore della parte istante la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento ed ai sensi della Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

**VISTI** la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Francesca Sarti Fantoni, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

**UDITA** l'illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 29 maggio 2017;

**DELIBERA**

con riferimento all'istanza avanzata in data 9 settembre 2015 dalla società Generalfin s.a.s. si dispone:

- 1) il rigetto dell'istanza *de qua* nei confronti dell'operatore Terra S.p.A.;
- 2) in parziale accoglimento dell'istanza *de qua* nei confronti dell'operatore Vodafone Italia S.p.A. che detto operatore provveda al pagamento a mezzo assegno o bonifico bancario:
  - a) di euro 1.065,00 a titolo di indennizzo per il malfunzionamento parziale delle utenze *de quibus*;
  - b) di euro 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura.

La somma così determinata a titolo di indennizzo di cui al precedente punto 2) lettera a) dovrà essere maggiorata della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

**Il Segretario**  
*Luciano Moretti*

**Il Presidente**  
*Sandro Vannini*